



Camera di Commercio
Como



IMPRESA



COOPERATIVE COME E PERCHÈ

STORIA

SISTEMA

GESTIONE

AGEVOLAZIONI

RAPPRESENTANZA

FINANZIAMENTI



CONFCOOPERATIVE

Como



“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
Costituzione Italiana, Articolo 45

Cosa spinge un imprenditore a scegliere la società cooperativa per avviare una nuova attività imprenditoriale?

Le scarse barriere all’ingresso: il costo per l’avvio e il capitale sociale minimo previsto per legge sono accessibili a tutti.

Le elevate garanzie di condivisione delle fatiche ma soprattutto dei risultati, con la possibilità di beneficiare di una gestione virtuosa grazie all’istituto dei ristorni che fonda il proprio parametro di distribuzione non sull’apporto economico, prerogativa di pochi fortunati, ma sul grado di coinvolgimento di ogni socio nella gestione sociale.

Il movimento cooperativo è inoltre portatore di una diversa e più ricca cultura d’impresa rispetto a quella oggi dominante.

Una cultura ad essa antitetica, che, se da un lato non promette paradisi speculativi o mirabolanti guadagni, dall’altro mette al riparo dai crolli e dalle distorsioni che inevitabilmente seguono a rocambolesche costruzioni e a manovre finanziarie solo speculative.

Una cultura mutualistica che comporta l’assenza - spesso definitiva - di lucro privato, la rinuncia al capital gain, l’esclusione di diritti sul patrimonio indivisibile, la pratica impegnativa e severa di una democrazia d’impresa nella quale molti diventano imprenditori ma a nessuno è concesso di essere padrone.

Da fenomeno tipico di settori ai margini dell’economia nazionale, la cooperazione si è trasformata in un bacino di

sviluppo e innovazione del sistema imprenditoriale. Si aprono spazi nuovi, grazie alla capacità di “fare impresa” in settori innovativi con la valorizzazione delle comunità locali, delle risorse imprenditoriali che in esse sono presenti, della dimensione istituzionale e dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

L’impresa cooperativa rappresenta anche un modello emergente per aggregare l’attività tra professionisti. Un modello capace di coniugare più opportunità di ingresso per i giovani professionisti alla garanzia del mantenimento del carattere eminentemente personale delle prestazioni professionali. Valori che, al contrario, il modello delle grandi società di capitali non potrebbero che deprimere e penalizzare.

Anche sul nostro territorio la cooperazione ha apportato, in questi anni, importanti contributi al lavoro ed all’occupazione.

Ha saputo accrescere e qualificare i rapporti di lavoro che ha istaurato con i propri soci e con i lavoratori e, nello stesso tempo, ha innovato profondamente nel campo delle politiche attive del lavoro ed, in particolare, nelle azioni di inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale o sociale.

La Camera di Commercio sostiene oggi questo sviluppo mettendo a disposizione del territorio e dei potenziali imprenditori un nuovo strumento di approfondimento per la creazione e gestione di nuove imprese cooperative.

Mauro Frangi

Componente della Giunta
della Camera di Commercio di Como
Rappresentante cooperazione

INDICE

1. L'IMPRESA MUTUALISTICA: UN VALORE PER L'INTERA COMUNITA'	3
2. UN PO' DI STORIA	4
3. UN SISTEMA MULTIFORME	5
4. LA GESTIONE	11
AGEVOLAZIONI FISCALI	16-17
5. LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA	30
6. FONTI DI FINANZIAMENTO	31

1. L'IMPRESA MUTUALISTICA: UN VALORE PER L'INTERA COMUNITÀ

Le società cooperative sono imprese mutualistiche a capitale variabile disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Rappresentano un modello imprenditoriale alternativo rispetto a quelli tradizionali, capace di coniugare economicità con partecipazione, assenza di fine di lucro con efficienza.

A differenza delle società di capitali tradizionali finalizzate alla realizzazione di utili per remunerare il capitale investito dai soci, nelle imprese cooperative lo scopo mutualistico, vale a dire il soddisfacimento di un bisogno dei soci (il lavoro, la casa, il credito, servizi e beni di consumo) a condizioni migliori rispetto a

quelle di mercato, prevale su quello lucrativo.

I soci riuniti in cooperativa sono comunque reali imprenditori della società, assumono in proprio i rischi dell'impresa e si avvantaggiano dei risultati positivi della sua gestione.

Gli utili realizzati non vengono distribuiti in proporzione alle azioni o alle quote possedute, bensì investiti nello sviluppo e nelle attività proprie dell'impresa.

Le cooperative operano in modo democratico garantendo a tutti coloro che sono interessati ai suoi scopi la possibilità di aderirvi senza discriminazioni e attribuendo ad ogni socio un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto.

I PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

Porta aperta

Tutti coloro che sono interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa possono aderirvi senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche e religiose.

Una testa un voto

All'interno della cooperativa vige il principio democratico secondo cui ogni socio ha un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto e tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri.

Mutualità

Le cooperative perseguono lo scopo di assicurare ai propri soci occasioni di lavoro e consumo o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. La società è autogestita dai soci che reinvestono gli utili nell'attività stessa al fine di potenziarne lo sviluppo.

Autonomia ed indipendenza

La cooperativa è un'organizzazione autonoma, autosufficiente e controllata dai suoi soci.

Educazione, formazione e informazione

Oltre all'educazione e alla formazione dei soci, degli amministratori e dei dipendenti la cooperativa si preoccupa di promuovere all'esterno i valori propri della cooperazione.

Cooperazione tra cooperative

Attraverso il raccordo a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale le cooperative rafforzano il movimento cooperativo.

Interesse verso la comunità

La cooperativa persegue il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della propria comunità mediante specifiche politiche stabilite dall'assemblea dei soci.

2. UN PO' DI STORIA

- 1844** Inghilterra, Rochdale (Manchester), nasce la cooperazione di consumo: una trentina di tessitori minacciati dalla fame danno vita al primo spaccio cooperativo con il fine di "migliorare la situazione economica e sociale dei soci", passato alla storia con la denominazione di "Società dei Probi Pionieri"
- 1848** Francia, nasce la cooperazione di produzione e lavoro
- 1849** Germania, nasce la cooperazione di credito
- 1849** Pinerolo (TO), viene fondata la "Società Operaia e Cooperativa di Consumo"
- 1864** Como, nasce per iniziativa di Francesco Viganò la Cooperativa degli operai di Como
- 1886** 100 delegati, in rappresentanza di 248 cooperative, fondano la Federazione Nazionale delle Cooperative, che nel 1893 si trasforma in Lega delle Cooperative
- 1895** Viene fondata l'Alleanza Cooperativa Internazionale. Ad essa attualmente aderiscono 230 organizzazioni di più di 100 Paesi, tra le quali le Centrali cooperative italiane, in rappresentanza di più di 760 milioni di persone
- 1913** Viene costituito l'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, che diverrà Banca Nazionale del Lavoro
- 1919** Ispirandosi ai principi ed ai valori della dottrina sociale della Chiesa nasce la Confederazione Cooperativa Italiana
- 1922** Il regime Fascista impone la chiusura di moltissime cooperative; negli anni successivi la Lega delle Cooperative e la Confederazione Cooperativa Italiana vengono sciolte; ad esse si sostituisce l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione
- 1942** Approvazione del nuovo Codice Civile, che al Titolo VI racchiude le norme sulle società cooperative
- 1945** Vengono ricostituite la Confederazione Cooperativa Italiana e la Lega Nazionale delle Cooperative
- 1946** Viene costituita, presso il Ministero del Lavoro, la Direzione Generale della Cooperazione, con compiti di tutela e controllo della cooperazione
- 1947** Viene varato il DLCP n. 1577 (legge Basevi), legge fondamentale che disciplina le società cooperative regolandone la struttura giuridica e la vigilanza
- 1948** L'art. 45 della Costituzione, che entra in vigore il 1° gennaio, riconosce il ruolo della cooperazione. La Confederazione Cooperativa Italiana e la Lega Nazionale delle cooperative vengono giuridicamente riconosciute, con Decreto Ministeriale come "Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza tutela e revisione del movimento cooperativo"
- 1952** Nasce la terza Centrale cooperativa: l'AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane)
- 1971** Nasce la quarta Centrale cooperativa: l'UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane)
- 1991** Viene approvata la legge n. 381 che riconosce e definisce ufficialmente l'esistenza ed il ruolo della cooperazione sociale
- 1992** Viene approvata la legge n. 59, che introduce significativi elementi di riforma della legislazione cooperativa
- 2001** Viene approvata la legge n. 142 che apporta importanti innovazioni alla legislazione cooperativa, in particolare rispetto alla figura del "socio lavoratore"
- 2004** Entra in vigore il Decreto Legislativo n. 6/2003 (Riforma del diritto societario) che innova profondamente la disciplina delle società cooperative

3. UN SISTEMA MULTIFORME

3.1 LE DIVERSE TIPOLOGIE

A differenza di quello che si potrebbe pensare, il modello cooperativo, sviluppatosi in risposta alle esigenze proprie di alcuni settori tradizionali (consumo, edilizia, lavoro), è oggi sempre più diffuso in molteplici settori di attività.

Per semplificare l'analisi possiamo suddividere l'universo delle imprese cooperative in base all'attività concretamente svolta nel perseguimento del proprio scopo mutualistico, individuando così tre grandi aree:

a) Cooperative di utenza

In tali società la mutualità si realizza attraverso la messa a disposizione dei soci di beni o servizi realizzati o commercializzati dalla cooperativa. I soci di queste cooperative sono pertanto gli utenti o i consumatori che beneficiano direttamente dei beni o dei servizi da questa realizzati o offerti.

Esempi di questo tipo sono le cooperative di consumo, che offrono ai propri associati prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, le cooperative edilizie, che consentono ai soci di realizzare direttamente la propria abitazione o di fruire in godimento di immobili di proprietà sociale, e quelle che erogano servizi di credito o servizi culturali e per il tempo libero.

b) Cooperative di produzione e lavoro

Ricercano occasioni occupazionali per i propri soci a condizioni vantaggiose attraverso l'erogazione di servizi o la produzione di beni in qualsiasi settore.

Gli esempi di cooperative di questo tipo sono presenti in tutti i settori di attività e rientrano nella sezione delle cooperative di produzione e lavoro vere e proprie o in quella delle cooperative di servizi laddove lo scopo si concretizzi nella produzione di servizi alle persone, alle imprese o al territorio.

Fra queste realtà, una particolare categoria è rappresentata dalle cooperative sociali cui è destinato uno specifico paragrafo.

c) Cooperative di supporto

Sono costituite da imprese o singoli imprenditori al fine di ottimizzare l'erogazione di alcuni servizi comuni. I soci beneficiano delle sinergie che l'impresa cooperativa consente di realizzare e della qualità garantita dalla specializzazione in un determinato settore.

Tra queste ricordiamo le cooperative agricole, quelle di trasporto e della pesca. Una particolare categoria è costituita dai consorzi cooperativi, imprese cooperative di secondo livello che si ispirano al principio della cooperazione tra cooperative.



Un modello in continua espansione: la Cooperazione sociale

Le cooperative sociali trovano la propria radice nei principi e nei valori enunciati nell'articolo 1 della legge 381/91 che le riconosce giuridicamente. Esse si qualificano nel perseguimento dell' "interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A) o lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B).

L'identità di cooperativa sociale ha caratteristiche precise, ben sintetizzate nel Codice etico di Concoopertive-Federsolidarietà, la principale associazione di rappresentanza del settore.

'La nostra impresa cooperativa sociale fonda il proprio ruolo in una chiara identità rispetto alle altre organizzazioni di Terzo Settore e su una reale differenza dalle altre forme di impresa. La nostra deve essere impresa che agisce in una dimensione economica finalizzata a produrre valore aggiunto comunitario, per accrescere il capitale sociale del territorio, per promuovere sviluppo economico accanto alla crescita delle forme di partecipazione diretta dei cittadini all'economia, ai processi di cambiamento delle comunità locali. È impresa sociale in quanto democratica, solidale, aperta, agisce per costruire risposte di emancipazione, ha in mente un progetto per e con il territorio, ha una base sociale mista e un processo di produzione partecipato'.

In ragione dell'importante apporto da loro offerto all'intera comunità le cooperative sociali godono

di specifiche agevolazioni e sono considerate di diritto cooperative a mutualità prevalente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Sempre in virtù dell'importante ruolo sociale svolto nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, alle cooperative sociali di tipo B è data la possibilità di stipulare contratti per la fornitura di beni e servizi con la pubblica amministrazione senza gara di appalto, purché l'importo della fornitura non sia superiore a 200.000 Euro.

Le cooperative sociali che operino prevalentemente nel territorio regionale (più del 70% del valore della produzione da attività svolte in Lombardia) possono iscriversi all'Albo Regionale delle Cooperative sociali. Solo le cooperative iscritte possono usufruire di finanziamenti e di agevolazioni fiscali regionali o convenzionarsi con enti pubblici. La gestione dell'Albo è oggi affidata alle Province a cui annualmente le cooperative, per il mantenimento dell'iscrizione, sono tenute a presentare una rendicontazione dell'attività svolta nell'esercizio precedente, mediante il sistema informatico predisposto da Regione Lombardia, e il bilancio sociale.

Nuove aree di azione: le cooperative tra professionisti

A seguito delle recenti riforme legislative orientate alla progressiva liberalizzazione di numerosi settori economici e produttivi l'esercizio di attività professionale tecnica (ingegneri, architetti, geometri, biologi, ecc.) in forma collettiva rappresenta un nuovo ambito di sviluppo per le imprese cooperative.

La forma collettiva è un'opportunità soprattutto



per i giovani professionisti ancora privi di un loro mercato di riferimento e contrari alle rigide esperienze gerarchiche ed accentriche degli studi associati già avviati.

L'esercizio di attività professionale in forma collettiva può essere realizzato attraverso un modello associativo così come societario. Diversamente dalle associazioni professionali, alle società non si applica il regime di responsabilità solidale tra i soci per le prestazioni professionali rese da ciascuno: ogni socio è responsabile personalmente delle sole prestazioni professionali a lui riferibili.

Rispetto agli studi associati, la società offre poi l'opportunità di erogare servizi multidisciplinari, potendo coinvolgere nel progetto imprenditoriale anche persone prive di specifica abilitazione professionale.

L'impresa sociale

La qualifica di "impresa sociale", regolamentata dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 - "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", può essere attribuita a tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale (ricavi superiori al 70%) un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione

del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali purché resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. Possono inoltre acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o disabili.

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.



3.2 LE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E QUELLE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE

La riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004) ha individuato nell'ambito dell'unitario genere delle società cooperative due specie caratterizzate, o meno, dal perseguimento prioritario di fini mutualistici:

- a. le cooperative a mutualità prevalente;
- b. le cooperative a mutualità non prevalente.

La generica normativa sulle cooperative trova applicazione per l'intero universo, mentre la maggior parte delle agevolazioni previste per le imprese cooperative sono riservate a quelle a mutualità prevalente.

Due gli elementi che caratterizzano le cooperative a mutualità prevalente: il recepimento statutario di stringenti vincoli di indivisibilità dei profitti tra i soci e l'effettiva prevalenza dello scambio mutualistico con i soci nelle attività svolte.

Sotto il profilo statutario le cooperative a mutualità prevalente devono presentare nei propri statuti:

- a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Rispetto all'attività effettivamente svolta sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che, in alternativa:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della

loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Spetta agli amministratori ed ai sindaci documentare all'interno della Nota integrativa al bilancio di esercizio l'effettiva sussistenza delle condizioni di prevalenza che sono rappresentate:

per le cooperative di utenza o consumo

(es: consumo, abitazione, cooperative che operano nella fornitura di servizi verso i soci ed al mercato, ecc.), dal conseguimento di ricavi dalle vendite o dalle prestazioni di servizi verso soci in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo dei ricavi di vendita e delle prestazioni (voce A1 del conto economico);

per le cooperative di produzione e lavoro,

dal sostenimento di un costo del lavoro relativo all'opera dei soci cooperatori in misura superiore al 50% del complessivo costo del lavoro (voce B9 del conto economico e voce B7, per quello che attiene alle prestazioni di lavoro autonomo realizzate dai soci);

per le cooperative di conferimento di beni o servizi,

dal sostenimento di un costo per i beni o i servizi conferiti dai soci, che sia superiore al 50% del totale del costo rispettivamente delle merci acquistate o conferite (voce B6) o dei soli servizi aventi natura omogenea a quelli conferiti dai soci (voce B7).

Nelle cooperative agricole invece la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti. Quando l'impresa realizza più tipi di scambio mutualistico la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali precedentemente indicate. Alcune cooperative pur prevedendo per statuto le clausole richieste dal codice civile, presentano una maggiore apertura verso il mercato e, pertanto, perdono la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali caratterizzanti le cooperative a mutualità prevalente.

Questo tipo di cooperativa comunque riconosce come propri quelli che sono i valori fondamentali della cooperazione mutualistica infatti:

- possiede una funzione sociale;
- può fruire delle agevolazioni e degli incentivi, diversi da quelli tributari, che l'ordinamento concede alla società cooperativa in generale;

- possiede e mantiene i requisiti strutturali e funzionali propri della tipologia societaria con le sole deroghe previste dalla legge;
- deve osservare una disciplina volta comunque ad attenuare la lucratività incondizionata che caratterizza le società con scopo lucrativo.

Mutualità prevalente di diritto e deroghe

Le **cooperative sociali** che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i vincoli statutari previsti dal codice civile sono considerate, indipendentemente dal rispetto dei requisiti sull'attività svolta, cooperative a mutualità prevalente.

Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con quello dell'Economia (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006) sono stati definiti alcuni regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza.

Tali regimi derogatori riguardano:

- cooperative di lavoro;
- cooperative per la produzione e distribuzione di energia elettrica;
- cooperative agricole di allevamento e di conduzione;
- enti di formazione;
- cooperative per il commercio equo e solidale;
- società finanziarie;
- cooperative giornalistiche;
- cooperative di consumo operanti in territori montani;
- cooperative colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
- cooperative che forniscono beni e servizi a soci persone fisiche di enti giuridici soci;
- cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.

Nelle **cooperative di lavoro** e nelle **cooperative miste** non si computa il costo del lavoro relativo a:

- unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione
- unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio
- unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

Sono considerate a mutualità prevalente di diritto le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di **commercio equo e solidale**. Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo, indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente avviene qualora:

- intervengano modifiche nelle previsioni statutarie, oppure
- per due esercizi consecutivi non siano rispettate le condizioni di prevalenza nell'attività svolta.

Il venir meno della qualifica determina la perdita della possibilità di usufruire dei benefici fiscali e l'obbligo per gli amministratori di redazione di un bilancio, da approvare senza rilievi da una società di revisione,

che consenta di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. In caso di successiva trasformazione in società lucrativa, tale parte di patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluta ai fondi mutualistici nazionali in quanto accumulata beneficiando delle agevolazioni previste per le cooperative a mutualità prevalente.

3.3 UN'ANAGRAFE UNICA: L'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Con D.M. 23 giugno 2004, è stato istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, gestito con modalità informatiche dal Ministero, attraverso gli uffici delle Camere di Commercio e strutturato in due sezioni: una per le società cooperative a mutualità prevalente e l'altra per quelle a mutualità non prevalente.

L'iscrizione all'Albo si pone sia come obbligo ai fini statistici sia quale presupposto per il godimento delle agevolazioni fiscali riconosciute per gli enti riconducibili alla categoria delle società cooperative a mutualità prevalente.

Con l'iscrizione alla cooperativa viene attribuito un numero identificativo del quale si impone l'indicazione in tutti i documenti ed atti della cooperativa.

Nella domanda di iscrizione il legale rappresentante indica la sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi (a mutualità prevalente o non) e la categoria di appartenenza (es: produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative edilizie di abitazione ecc.).

Le imprese cooperative sono tenute a depositare annualmente all'Albo il bilancio di esercizio contestualmente al deposito presso il registro delle imprese.

La sezione di iscrizione all'Albo e la categoria di appartenenza sono riepilogate nel Modello C17 che la cooperativa può utilizzare per dimostrare, laddove richiesto, il permanere delle condizioni di mutualità prevalente.

La cancellazione dall'Albo preclude alle cooperative la fruizione dei benefici fiscali; tale provvedimento può essere decretato dall'Autorità di vigilanza.

3.4 LA STRUTTURA SOCIETARIA: SPA O SRL?

Per quanto non espressamente previsto negli articoli del codice civile dedicati alle imprese cooperative, tali società devono fare riferimento alla normativa per le Società per Azioni (SpA).

Qualora il numero di soci sia inferiore a 20, ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia inferiore a un milione di euro, l'impresa cooperativa può optare, statutariamente, per l'applicazione della normativa prevista per le Società a Responsabilità Limitata (Srl). L'opzione per il sistema Srl diviene obbligatoria, qualora i soci, solo persone fisiche, siano da tre a otto.



4. LA GESTIONE

4.1 L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO

ITER PER COSTITUZIONE			
Adempimento	Competenza	Scadenza	Effetti
Atto pubblico	Notaio		Costituzione
Deposito Registro Imprese	Notaio	20 giorni	Personalità giuridica
Inizio attività presso Ufficio Iva	Notaio/Amministratori	30 giorni	Avvio attività
Deposito firme autografe Amministratori (e Sindaci)	Amministratori (e Sindaci)		
Iscrizione Albo cooperative	Notaio/Amministratori		Agevolazioni (tributarie e non)
Iscrizioni Albi di settore (sociali, edilizie)	Amministratori		Finanziamenti, contributi, convenzioni

L'atto costitutivo, inteso come documento comprensivo dello statuto, è il primo documento sociale, come tale sancisce la nascita della società e ne regola la vita futura, intervenendo a determinare i rapporti interni per quelle materie ove la legge non dispone o per le quali la norma di legge risulta derogabile.

L'atto contiene in particolare le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

Le norme in materia di società lasciano oggi ampio spazio alla libertà di accordo tra i soci per regolamentare l'attività delle imprese. La fase di stesura dello statuto rappresenta di conseguenza un momento particolarmente delicato per l'intera vita della cooperativa in quanto richiede l'assunzione di numerose decisioni che andranno ad influenzare il suo sviluppo futuro.

Il codice civile prevede alcuni **elementi obbligatori** che devono essere individuati nell'atto costitutivo:

1. il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2. la denominazione, che deve contenere l'indicazione di società cooperativa, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3. l'indicazione specifica dell'oggetto sociale (l'attività economica che la società si propone ed entro la quale può operare) in coerenza con i requisiti di ammissione e gli interessi perseguiti dai soci;
4. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale (per i conferimenti in denaro non è previsto il versamento dei tre decimi presso un istituto di credito richiesto per le altre società di capitali);
5. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6. i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7. le condizioni per l'eventuale recesso o esclusione dei soci;
8. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9. le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
11. il numero dei componenti del collegio sindacale;
12. la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. Tale indicazione è tesa a far conoscere ai terzi, anche se in via approssimativa, la consistenza iniziale del capitale reale della società, a prescindere da quelli che sono i minimi indicati dalla legge. Sarà opportuno adeguare fin dall'atto costitutivo il capitale sociale ad un importo che sia in grado di coprire le spese e permetta un opportuno inizio di attività.

Tra gli elementi da indicare obbligatoriamente nell'atto costitutivo rientrano inoltre [le clausole in materia di devoluzione degli utili](#) e quelle necessarie per l'acquisizione della qualifica di cooperative a mutualità prevalente.

Oltre a quanto previsto nell'atto costitutivo i rapporti tra società e soci possono essere ulteriormente definiti con l'approvazione di appositi regolamenti interni (quali quello sul socio lavoratore, sul socio sovventore, sul prestito sociale), che fissino regole e criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica. Tali regolamenti, se stilati in sede di costituzione della società, possono far parte dell'atto costitutivo, mentre se vengono predisposti successivamente dagli amministratori, devono comunque essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. (vedi tabella a piè pagina)

4.2 IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE

In base al "principio della porta aperta", la cooperativa è concepita come una struttura aperta in quanto deve soddisfare, nel modo più esteso possibile, i bisogni di categorie sociali meritevoli di protezione e, dunque facilitare l'ingresso degli individui che vi appartengono. Nelle cooperative, quindi, manca una determinazione fissa del capitale sociale, un suo aumento o una sua diminuzione, in seguito all'entrata o all'uscita dei soci, non comporta una modifica dell'atto costitutivo e viene realizzata mediante delibera degli amministratori con semplice annotazione nel libro soci, senza altre formalità.

Il valore di ciascuna quota o azione (alternativa per Spa) non può essere inferiore a € 25,00 nè superiore a € 500,00.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a € 100.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo.

Tale limite non vale in caso di:

- beni in natura o di crediti,
- aumento del capitale mediante distribuzione di riserve divisibili e ristorni,
- soci persone giuridiche,
- sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Tutte le tipologie di cooperative, a mutualità prevalente e non, sono tenute annualmente a destinare:

- il 30% degli utili conseguiti a riserva legale indivisibile;
- il 3% degli utili netti annuali (ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59) ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione.

SPESE DI COSTITUZIONE

Voce di spesa	Dettaglio	Euro
Spese notarili	Atto costitutivo e statuto, iscrizione presso il registro delle imprese, iscrizione presso la camera di commercio	1.500,00
Altre spese	Iscrizione ufficio IVA e apertura partita IVA, Iscrizione Albo cooperative, acquisto e vidimazione libri sociali, libri fiscali	1.000,00
Totale		2.500,00

I fondi mutualistici promuovono e finanziano nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione, incentivando la costituzione di nuove cooperative, assumendo partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate, finanziando specifici programmi di sviluppo di società cooperative, organizzando o gestendo corsi di formazione professionale e promuovendo studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il mondo cooperativo.

Per le cooperative a mutualità prevalente abbiamo già avuto modo di presentare i vincoli alla distribuibilità degli utili che devono essere statutariamente previsti per l'acquisizione della qualifica:

- a) stringenti limiti alla possibilità di distribuire dividendi e remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per tutti i tipi di cooperative, anche per quelle a mutualità non prevalente, esistono ulteriori limiti alla distribuibilità delle riserve tra i soci:

- l'atto costitutivo deve indicare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori;
- possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

4.3 IL SOCIO NELLA COOPERATIVA

Tipologia di cooperativa	n. min. soci
cooperative in genere	9
cooperative con solo soci persone fisiche e adozione modello Srl	3
consorzi di cooperative	3
cooperative di consumo	50
cooperative di produzione e lavoro legittimate a partecipare ad appalti pubblici	15
cooperative edilizie per l'iscrizione all'Albo nazionale	18
banche di credito cooperativo	200
cooperative agricole costituite da soci persone fisiche e/o società semplici	3

Qualora il numero minimo di soci venisse meno dovrà essere ripristinato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società viene messa in liquidazione.

Ammissione

L'ammissione dei soci si basa sul principio della cosiddetta "porta aperta" che prevede l'ammissione per chiunque possieda i requisiti richiesti, con conseguente possibilità di continua variazione dei soci senza che ricorra l'obbligo di modificare l'atto costitutivo. E' questa una delle peculiarità della società cooperativa da cui deriva l'ulteriore particolare caratteristica della variabilità del capitale sociale.

E' bene precisare che il cittadino non è titolare di un diritto soggettivo ad essere ammesso quale socio di una cooperativa, bensì la sua partecipazione è funzione dell'incontro del suo interesse individuale con quello degli altri soci già presenti nella società.

Spetta all'atto costitutivo specificare i requisiti individuali richiesti per essere ammessi. Tali requisiti, oltre ad essere coerenti con lo scopo mutualistico dell'attività economica svolta, non devono essere discriminatori. E' generalmente preclusa la possibilità di essere ammessi a soci per quei soggetti che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'ammissione a socio è subordinata:

- a) alla presentazione della domanda di ammissione dell'interessato al consiglio di amministrazione contenente la dichiarazione di sottomissione alle regole della cooperativa;
- b) alla delibera di accettazione della domanda da parte del consiglio di amministrazione successivamente alla verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti per essere socio;
- c) all'annotazione nel libro soci, effettuata a cura degli amministratori, della delibera di ammissione e della quota di capitale sottoscritto e versato;

d) al pagamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori o determinato da questi ultimi ove lo statuto lo consenta.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo e il suo recesso non può essere parziale.

La normativa sulle Spa prevede che il diritto al recesso sussista inderogabilmente in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto;
- f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g. le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Lo statuto può invece prevedere una deroga rispetto al diritto di recesso del socio in caso di deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.



Nel caso di Srl l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso, quali la perdita dei requisiti per l'ammissione o l'impossibilità per gravi motivi di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Esclusione

L'esclusione del socio può aver luogo:

1. nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. per interdizione, inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
5. in caso di fallimento.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Responsabilità

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Ciò significa che il rischio dei soci è limitato al solo ammontare del capitale sociale sottoscritto.



AGEVOLAZIONI

ITER PER COSTITUZIONE

Beneficiari	Imposta	Agevolazione	Norma
TUTTE LE COOPERATIVE	Ires	Il 70% delle somme destinate a riserva indivisibile non sono imponibili	Art. 1, comma 460, L. 311/04
	Ires	Gli utili destinati a rivalutazione del capitale sociale non sono imponibili	Art. 7 L. 59/92
	Ires / Irap	Deducibilità dei ristorni ripartiti ai soci	Art. 12 DPR 601/73
	Ires / Irap	I versamenti del 3% ai fondi mutualistici sono deducibili	Art. 11 L. 59/92
	Irpef	Ritenuta del 12,5% su interessi corrisposti a persone fisiche sui prestiti sociali	Art. 20 L. 216/74
	Ires	Deducibilità dei ristorni assegnati ai soci	
	Registro	Non sono soggetti a obbligo di registrazione gli atti di variazione del capitale sociale	Art. 9 tab. DPR 131/86
COOPERATIVE SOCIALI	T.CC.GG.	Esclusione dal pagamento della T.CC.GG. per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e per gli altri atti sociali	D. Lgs. 460/97
	Irpef/Ires	Regime di favore per erogazioni liberali da persone fisiche o giuridiche	D. Lgs. 460/97
	Iva	Opzione per il regime di miglior favore sulle prestazioni socio-sanitarie ed educative tra Iva 4% e quella previste per le Onlus	D. Lgs. 460/97
	Ires	Totale esenzione degli utili destinati a riserva indivisibile	Art. 1, c. 463, L. 311/04
	Ires	Piena applicazione del regime di esenzione Ires previsto dall'art. 11 DPR601/1973	Art. 1, c. 463, L. 311/04
	Ritenuta d'acconto	Eliminazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi pubblici corrisposti dagli EE.PP.	D. Lgs. 460/97
	CC.GG.	Esenzione completa di tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus	D. Lgs. 460/97
	Registro	Tassa fissa di registro (168 Euro) anziché 8% variabile su acquisti di immobili da utilizzare per le finalità sociali	D. Lgs. 460/97
	Irap	Tipo b): deducibilità costi del personale svantaggiato	Art. 17 D. Lgs. 446/97
	Irap	Esenzione totale se iscritte all'Albo delle cooperative sociali della Regione Lombardia	DCR VII/375/2001
	ICI	Esenzione o riduzioni (a seconda dei comuni)	
	Imposta spettacoli	Esenzione per manifestazioni occasionali	D. Lgs. 460/97

Beneficiari	Imposta	Agevolazione	Norma
COOPERATIVE AGRICOLE	Ires	Esenzione redditi di allevamento, trasformazione e vendita	Art. 1, c. 461, L. 311/04
	Ires	L'80% delle somme destinate a riserva indivisibile non sono imponibili	Art. 1, c. 460, L. 311/04
	Iva	Applicabilità alle cooperative agricole del regime Iva speciale per i produttori agricoli	Art. 34 DPR 633/72
	Iva	Differimento del momento impositivo al pagamento del prezzo per i conferimenti	Art. 34 DPR 633/72
COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO	Ires	Esenzione parziale reddito imponibile per deducibilità dell'IRAP	Art. 1, c. 462, L. 311/04
	Ires	Deducibilità delle integrazioni retributive a soci lavoratori (ristorni) entro il limite del 20%	Art. 50 DPR 917/1986
	Irpef	Assimilazione dei compensi percepiti da soci lavoratori ai redditi da lavoro dipendente	Art. 50 DPR 917/86
COOPERATIVE EDILIZIE	ICI	Proprietà indivisa: detrazione € 103,29 per ogni alloggio adibito da soci ad abitazione principale	Art. 8 D. Lgs. 504/92
	Irpef	Detrazione interessi sui mutui per assegnatari	Art. 15 DPR 917/86
	Iva	Proprietà divisa: momento impositivo assegnazione = data rogito	Art. 6 DPR 633/72
	Iva	Proprietà divisa: riduzione base imponibile per assegnazione alloggi adibiti ad abitazione principale 30% o 50%	Art. 3 DL90/90 L. 165/90
	Iva	Proprietà divisa: riduzione base imponibile per assegnazione alloggi adibiti a abitazione principale 30% o 50%	Art. 1 DL 417/91 L. 66/92
	Registro	Registrazione gratuita per atti costitutivi e modificativi	Art. 66 c 6 bis DL 331/93
	Registro	Registrazione a tassa fissa altri atti	Art. 66 c 6 bis DL 331/93
	Bollo	Esenzione per tutti gli atti	Art. 66 c 6 bis DL 331/93
	Irapp	Proprietà indivisa ovvero proprietà divisa (fino a frazionamento del mutuo): determinazione della base imponibile con sistema retributivo al pari degli enti non commerciali	D. Lgs. 446/97

4.4 LE CATEGORIE DI SOCI

La base sociale delle imprese cooperative può articolarsi in diverse categorie, in relazione sia alla modalità di partecipazione al capitale sociale, sia alla modalità di partecipazione al rapporto di scambio mutualistico.

4.4.1 I soci cooperatori

I soci cooperatori rappresentano quei soggetti, che al fine del perseguimento dello scopo mutualistico, si costituiscono in cooperativa per l'ottenimento dei vantaggi connessi con lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale.

Soci prestatori

Soci prestatori sono coloro che traggono dalla cooperativa un'utilità economica diretta attraverso la prestazione della propria opera in adempimento del patto sociale; sono tali, quindi, i soci lavoratori.

Particolarmente regolamentata la figura del socio lavoratore (Legge 142/2001), che, oltre a prevedere diverse tipologie di rapporto (subordinato, a progetto o autonomo) realizzabili tra cooperativa e socio, prevede che l'eventuale cessazione per recesso o esclusione dal rapporto societario, rappresenti causa di estinzione del rapporto di lavoro.

Soci lavoratori svantaggiati

Per le cooperative sociali di tipo B la legge stabilisce un obbligo ad associare i lavoratori in condizione di svantaggio, che sembra motivato dalla considerazione della parità del soggetto inserito rispetto agli altri lavoratori. Detto dovere viene, quindi, meno solo se le condizioni oggettive (ad esempio interdetti, inabilitati o handicappati psichici che non possono assumersi impegni societari) o soggettive (rifiuto del lavoratore svantaggiato, risultante per iscritto, a divenire socio della cooperativa), lo rendono impraticabile.

Soci fruitori

Soci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.

E' questa la categoria di soci tipica delle cooperative di consumo, costituite tra soci il cui fine principale è quello di fornire ai medesimi, ai loro famigliari o a terzi, generi e/o servizi di consumo o l'istituzione di circoli ricreativi o culturali.

Nella cooperazione sociale questa tipologia di soci è particolarmente presente nelle cooperative di tipo A dove vi è una forte presenza nella compagine sociale di utenti o loro famigliari e/o membri di associazioni portatrici di interessi specifici.

I soci tecnici ed amministrativi

L'art. 23 del D.lgs C.P.S. 14 settembre 1947 n. 1577, nell'individuare i requisiti soggettivi dei soci delle cooperative di produzione e lavoro, individua la possibilità di ammettere a soci, oltre ai lavoratori della cooperativa, elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Soci volontari

L'articolo 2 della Legge 381/91, istitutiva delle cooperative sociali, definisce i soci volontari come persone fisiche che devono prestare la loro attività gratuitamente, non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

La loro posizione è quella di collaboratori spontanei a titolo gratuito, ai quali è riconosciuto soltanto il diritto alle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria INAIL, e il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri prestabiliti per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi le loro prestazioni possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Nelle cooperative di inserimento lavorativo il volontario può utilmente operare a favore della cooperativa anche con lo svolgimento di attività lavorative, permettendo così alla stessa un risparmio economico.

La presenza dei soci volontari non è obbligatoria: una cooperativa sociale può legittimamente operare anche senza la loro presenza.

Vista la regolamentazione per norma di legge, la figura dei volontari puri od occasionali, o che comunque non intendono associarsi, non sembra ammissibile in una cooperativa sociale. Per la stessa ragione, non esistendo esplicita previsione normativa, la figura del socio volontario non risulta compatibile con altre tipologie di cooperativa.

Una soluzione può essere trovata attraverso la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato (Legge 266/91), nelle quali si preveda espressamente che l'apporto collaborativo dei volontari dell'organizzazione è complementare e integrativo delle prestazioni e delle attività della cooperativa sociale.

Soci persone giuridiche

Oltre alle persone fisiche dotate della capacità giuridica di agire possono essere soci di cooperativa anche le persone giuridiche.

L'articolo 11 della legge 381/91 recita che "possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative". Nonostante la dizione letterale si ritiene che i criteri di ammissibilità vadano intesi in senso ampio: è sufficiente che la persona giuridica preveda nello statuto la possibilità di favorire iniziative di solidarietà e comunque legate allo sviluppo del Terzo Settore.

A differenza delle persone fisiche, per i soci persone giuridiche non sono previsti limiti massimi nel possesso di quote o azioni.

Categorie speciali di soci

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, categorie speciali di soci all'interno di una stessa cooperativa, assegnando ad ognuna un diverso peso all'interno della società purché il numero di soci che rientra in una diversa classificazione non superi mai un terzo del totale dei soci operatori.

E' inoltre possibile inserire, nell'atto costitutivo, clausole che prevedano obblighi e diritti limitati, rispetto ai soci ordinari, per tutti coloro che, pur ricevendo una partecipazione alla cooperativa, non sono ancora in grado di svolgere le attività previste per il perseguimento del fine sociale e necessitano di affrontare un periodo di formazione prima di poter ottenere tutti i diritti che derivano dal rapporto mutualistico instaurato con la cooperativa.

La permanenza dei soci operatori nelle categorie speciali non può essere superiore a cinque anni.

4.4.2 I soci finanziatori

I soci sovventori

I soci sovventori (articolo 4, primo comma, della legge 59/92) sono caratterizzati dal perseguimento di uno scopo lucrativo e previsti per tutte le tipologie di cooperative, salvo quelle operanti nel settore dell'edilizia abitativa.

La norma subordina la loro presenza nella base sociale alla previsione nello statuto della possibilità di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai soci sovventori sono attribuiti due tipologie di diritti: uno di natura patrimoniale e uno di natura amministrativa.

Con riferimento ai diritti patrimoniali, questi sono rappresentati sostanzialmente dal diritto agli utili (entro un limite massimo pari al 2% in più rispetto al valore massimo attribuibile ai soci cooperatori) e dalle particolari condizioni di favore che l'atto costitutivo può disporre a loro vantaggio in sede di ripartizione degli utili.

Per quanto concerne i diritti amministrativi questi hanno ad oggetto alcune facoltà che consentono loro di influire sulla gestione della società e sullo svolgimento della relativa attività economica:

- diritto di voto in assemblea con possibilità di attribuzione di voti plurimi in relazione al conferimento realizzato (i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci);
- eleggibilità alla carica di amministratore (la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori).

Il sovventore non si qualifica come finanziatore esterno alla società, bensì risulta un socio propriamente qualificato e, come tale, concorre al perseguimento dello scopo mutualistico tipico della società cooperativa, anche se tale partecipazione si determina esclusivamente attraverso il conferimento di un capitale sociale a destinazione vincolata.

I soci di partecipazione

Con la figura dell'azionista di partecipazione il legislatore ha individuato un'ulteriore tipologia di socio finanziatore che, senza partecipare direttamente alla gestione dell'impresa, ricerca tramite l'apporto di finanziamenti, l'esclusivo risultato di un utile monetario.

La disciplina è contenuta nell'articolo 5 della legge 52/92 laddove sancisce che: "le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale". L'attuazione dei suddetti programmi ed il grado di realizzazione raggiunto sono soggetti all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e, successivamente, al parere favorevole espresso dall'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione a tutela dei propri diritti.

Non meno della metà delle azioni di partecipazione deve essere offerta in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa.

In merito alla remunerazione di tali azioni, questa è maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o azioni dei soci della cooperativa. Tale caratteristica individua e qualifica il maggior vantaggio riconosciuto agli azionisti finanziatori. Mentre per i soci sovventori la remunerazione della loro partecipazione vede nel 2% in più il livello massimo attribuibile, e quindi qualunque valore intermedio è possibile, per gli azionisti di partecipazione tale maggiorazione rappresenta il livello predeterminato della remunerazione loro dovuta.

Al momento dello scioglimento della società le azioni di partecipazione hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale e, in caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, questo non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione, se non nei limiti della parte della perdita eccedente il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere considerate come una vera e propria parte del capitale sociale anche se da ritenere con destinazione vincolata.

Come previsto dal quarto comma dell'art. 5 della legge 59/92, possono essere emesse per un ammontare complessivo non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Per quanto concerne l'organizzazione ed il funzionamento degli azionisti di partecipazione è prevista la costituzione di una assemblea speciale e la nomina di un rappresentante comune.

4.5 I RISTORNI

L'istituto del ristorno, applicabile a tutte le tipologie di cooperative, rappresenta una diretta concretizzazione dello spirito mutualistico. Il ristorno è strettamente condizionato alla positività della gestione economica del singolo esercizio e si configura come la restituzione ai soci di parte dei vantaggi ottenuti attraverso la gestione mutualistica dell'impresa. Non può sussistere un "diritto soggettivo" del socio ad ottenere i ristorni o un "obbligo" posto a carico, statutariamente o in ogni altra forma, della cooperativa. Al contrario, è necessario che al termine dell'esercizio si verifichino due condizioni:

- la presenza di uno sbilancio positivo (prevalenza dei ricavi sui costi) nella gestione economica della società;
- la volontà della cooperativa di ridurre tale sbilancio positivo, senza peraltro compromettere il risultato finale di bilancio, attribuendo ai soci una quota di esso.

Il ristorno costituisce una fattispecie ben distinta da quella della distribuzione degli utili.

Gli utili distribuiti, non costituiscono altro che la remunerazione del capitale e non potranno che essere attribuiti ai soci in proporzione alle quote o azioni da ciascuno possedute.

Viceversa, il presupposto del ristorno è costituito dalla partecipazione diretta del socio alla gestione dell'impresa sociale e costituisce il riconoscimento di una quota del vantaggio mutualistico conseguito. Tale riconoscimento non può che essere proporzionale all'effettivo apporto di ciascun socio alla gestione mutualistica e, quindi, direttamente proporzionale agli acquisti di beni e servizi effettuati (cooperative di consumo o di "utenza") o al lavoro prestato (cooperative di produzione e lavoro).



In secondo luogo, è opportuno precisare che, diversamente da quanto disposto in materia di distribuzione di utili per le imprese cooperative, la legislazione tributaria non fissa di per sé alcun limite alla misura dei ristorni. Tale impostazione è coerente con l'effettiva natura del ristorno.

Infine, la normativa civilistica se, da un lato, impone alla società cooperativa l'effettivo perseguimento di uno scopo mutualistico, dall'altro, nulla dispone in merito all'obbligatorietà di retrocedere al socio il vantaggio effettivamente perseguito, da cui deriva la non sussistenza in capo al socio di alcun diritto assoluto all'ottenimento del ristorno.

È quindi opportuno che ogni cooperativa provveda a definire le modalità con cui l'istituto in questione debba essere applicato attraverso i propri atti interni (statuto, regolamento interno o delibera dell'assemblea dei soci).

Il ristorno nelle cooperative di consumo o di "utenza"

La natura del ristorno in tali cooperative consiste nella restituzione ai soci di una parte dei corrispettivi da essi pagati per l'acquisto di beni o servizi dall'impresa cooperativa. Sotto il profilo tributario, nessun limite è disposto per l'ammontare massimo dei ristorni medesimi e la loro erogazione non assume alcuna rilevanza reddituale per il socio che lo percepisce. Il socio, infatti, riceve, sostanzialmente, un mero rimborso delle somme da lui in precedenza versate sotto forma di corrispettivi dei beni o dei servizi acquistati dalla cooperativa, rimborso direttamente commisurato alla quantità degli acquisti effettuati.

Nelle cooperative agricole di raccolta e trasformazione dei prodotti conferiti l'istituto del ristorno non viene sovente utilizzato, essendo applicato il "conguaglio prezzo" nei confronti dei conferenti.

Il ristorno nelle cooperative di produzione e lavoro

La normativa sul socio lavoratore (Legge 142/2001) dispone che il ristorno ai soci:

- sia attribuito in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- possa essere corrisposto in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici retributivi complessivi, determinati ai sensi della legge;

- possa essere corrisposto anche mediante aumento gratuito del capitale ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa o di azioni di sovvenzione;
- non costituisca, agli effetti previdenziali, reddito di lavoro dipendente.

Il ristorno, essendo direttamente riferibile alle prestazioni lavorative dei soci, assume la natura di integrazione delle retribuzioni correntemente erogate dalla cooperativa. Come tale assume una duplice valenza: in capo all'impresa, come elemento di costo deducibile, in capo al socio, in quanto reddito da lavoro.

La nota integrativa, oltre all'indicazione dell'ammontare complessivo dei ristorni riconosciuti ai soci, dovrà esplicitamente evidenziare i criteri di riparto tra i soci utilizzati. Tali criteri non potranno, tuttavia, che essere direttamente correlati alla quantità di ore lavorative prestate nell'anno da ciascun socio lavoratore. Le variabili utilizzate per l'attribuzione dei ristorni ai singoli soci lavoratori possono però essere molteplici e non solo quantitative ma anche qualitative: si potrà, ad esempio, tenere conto dell'anzianità, della qualifica e del centro di costo.

Stante la particolare rilevanza di tale istituto, è consigliabile che esso sia espressamente disciplinato all'interno del regolamento dei soci lavoratori.

E' importante notare che, in coerenza con le disposizioni della legge, il ristorno può essere riconosciuto anche a quei soci lavoratori con i quali la cooperativa non instaura rapporti di lavoro nella forma del lavoro subordinato ma in forma di lavoro autonomo, parasubordinato o di collaborazione a progetto.

Occorre sottolineare che non può essere ristornato ai soci l'intero ammontare dell'avanzo di gestione ma solo quella parte ottenuta grazie all'attività svolta dai soci. Se ad esempio in una cooperativa il costo del personale dei soci lavoratori è pari al 60% del totale dei costi del personale, allora potrà essere ristornato il 60% dell'avanzo di gestione.

4.6 MODELLI DI GOVERNANCE

4.6.1 Il modello SpA

Le norme che regolamentano la governance delle società per azioni individuano, accanto al sistema “ordinario”, altri due sistemi di amministrazione e controllo, quello “dualistico” e quello “monistico”:

- **Sistema ordinario o tradizionale:** l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione (ovvero l'amministratore unico), il collegio sindacale ed il revisore contabile;
- **Sistema dualistico:** l'assemblea nomina il consiglio di sorveglianza, cui sono attribuiti poteri di controllo nonché talune funzioni che, nel sistema ordinario, sono di norma di competenza dell'assemblea: l'assemblea nomina, altresì, il revisore contabile. Il consiglio di sorveglianza nomina, a sua volta, il consiglio di gestione;
- **Sistema monistico:** l'assemblea, oltre al revisore contabile, nomina il consiglio di amministrazione, che, a sua volta, nomina, tra i suoi membri, il comitato di controllo sulla gestione.

Il modello che trova maggiore applicazione nelle società, non solo cooperative, è quello ordinario. Di seguito forniamo quindi gli elementi principali di tale sistema di governance.

L'Assemblea dei soci

Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

In coerenza con il principio “una testa un voto”, in linea generale, ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Spetta all'atto costitutivo determinare i limiti al diritto di voto per gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative tra imprese, lo statuto può consentire che i voti siano attribuiti in ragione della

partecipazione allo scambio mutualistico, tenuto conto dei seguenti limiti:

- nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale;
- la categoria di soci a voto plurimo non può, nel complesso, esprimere più di un terzo dei voti spettanti in ogni assemblea generale.

La norma ammette la possibilità di realizzare assemblee separate. L'utilizzo di tale metodo di sviluppo progressivo della volontà assembleare è lasciato all'autonomia statutaria, tenuto anche conto di specifiche materie ovvero di particolari categorie di soci.

Le assemblee separate sono invece obbligatorie nei seguenti casi:

- cooperativa con più di 3.000 soci e attività svolta in più province;
- cooperativa con più di 500 soci e più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo deve contenere le regole di funzionamento delle assemblee separate, assicurando la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse nelle stesse. Tale previsione statuisce, dunque, un criterio preciso nell'individuazione delle regole di cui la cooperativa deve dotarsi nell'ambito dell'individuazione dei delegati a seguito di delibera nelle assemblee separate.

Competenze

L'assemblea, riunita in sessione ordinaria, adempie ai seguenti obblighi:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca amministratori, nomina i sindaci e, quando previsto, nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso di amministratori e sindaci se non stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di determinati atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea, in sessione straordinaria, delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- sull'attribuzione all'organo amministrativo di particolari deleghe, oltre a quelle già previste dalla legge;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'approvazione di eventuali regolamenti interni è di competenza dell'assemblea ordinaria ma deve essere deliberata con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Gli amministratori devono inoltre provvedere senza ritardo a convocare l'assemblea dei soci qualora ne faccia richiesta un numero di essi rappresentante almeno 1/10 dei soci o la minore percentuale stabilita dallo statuto. Benché il codice civile richieda lo svolgimento di almeno un'assemblea dei soci all'anno, un maggiore ricorso allo strumento assembleare, come momento di definizione delle politiche sociali, e un elevato livello di partecipazione rappresentano due importanti indicatori rispetto al reale perseguimento dello scopo mutualistico da parte dell'impresa cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione

Componenti

La gestione dell'impresa spetta, in via del tutto esclusiva, ad uno o più amministratori prevalentemente scelti tra i soci cooperatori ovvero le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La durata del mandato non può eccedere la durata di tre esercizi; gli amministratori scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cooperativa, nell'ambito del proprio atto costitutivo può riservare le nomine di taluni o tutti i componenti agli appartenenti a particolari categorie di soci. Resta fermo il vincolo in forza del quale ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Spetta al consiglio nominare, al proprio interno, il Presidente, salvo che tale nomina non sia già stata effettuata dall'Assemblea.

Le maggioranze sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

QUORUM COSTITUTIVO	Assemblea ordinaria	Assemblea straordinaria
Prima convocazione	50% del numero dei voti spettanti ai soci	50%+1 del numero dei voti spettanti ai soci
Seconda convocazione	Non previsto	1/3 + 1 del numero dei voti spettanti ai soci
QUORUM DELIBERATIVO		
Prima convocazione	50%+1 dei presenti aventi diritto	50%+1 del numero dei voti spettanti ai soci
Seconda convocazione	50%+1 dei presenti aventi diritto	2/3 dei presenti aventi diritto (1/3+1 del numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto per delibere concernenti cambio oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, proroga, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede all'estero)

Ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci. Il socio imprenditore può farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini, entro il secondo, che collaborino con l'impresa.

Responsabilità

Il grado di responsabilità dell'amministratore è determinato in base alla natura dell'incarico e al curriculum professionale dell'amministratore medesimo. Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica a specifiche norme di comportamento ovvero a specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori non sono esonerati da responsabilità per gli atti compiuti quand'anche detti atti siano stati preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci.

Competenze

Gli amministratori sono tenuti a:

- compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- dare conto annualmente nella Relazione sulla Gestione del carattere mutualistico della società;
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci, relazionando in merito a tali decisioni in occasione della redazione della relazione da allegare al bilancio;
- autorizzare i soci a cedere le proprie quote o azioni a terzi con effetto verso la società;
- intimare al socio moroso il pagamento di quanto ancora dovuto alla società;
- accettare il recesso del socio
- escludere il socio

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) può delegare specifiche attribuzioni, salvo quelle escluse per legge (ad esempio ammissione, recesso ed esclusione dei soci, decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci), ad un Comitato esecutivo o a singoli componenti del CdA, salvo che lo statuto o l'assemblea non dispongano diversamente.

Delibere

Le delibere sono validamente assunte con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo differente disposizione dello Statuto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione statutaria; non è consentito il voto per rappresentanza.

Le deliberazioni assunte non in conformità alla legge o allo statuto sono impugnabili, entro 90 giorni dalla delibera, solo dal collegio sindacale, ove presente, e dagli amministratori assenti o dissenzienti.

I soci possono impugnare esclusivamente le delibere lesive dei loro diritti.

Il Collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente al verificarsi delle condizioni di seguito descritte:

- la cooperativa ha un capitale sociale almeno pari a Euro 120.000;
- la cooperativa supera per due esercizi consecutivi due dei tre limiti stabiliti dall'art. 2435-bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata;
- la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

Composizione

I sindaci, in numero da tre a cinque effettivi oltre a due supplenti, sono nominati dall'assemblea ordinaria, la quale determina altresì l'ammontare del compenso, qualora non preventivamente stabilito dallo statuto, e il Presidente del Collegio.

Almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili: i



restanti membri devono appartenere a particolari Albi professionali (Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e Periti Commerciali, Consulenti del lavoro) ovvero essere professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche; Qualora, il controllo contabile sia esercitato, per espressa previsione statutaria, dal collegio sindacale, tutti i componenti dello stesso dovranno essere Revisori. Ciò è possibile unicamente se la cooperativa non ricorra al mercato di rischio e non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato.

Come evidenziato, il collegio sindacale, salvo l'opzione statutaria sopra evidenziata, non esercita il controllo contabile. L'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto per l'elezione dei sindaci sia attribuito:

- in proporzione alle quote possedute;
- in proporzione alla partecipazione allo scambio mutualistico.

Lo statuto può altresì prevedere che ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione sia attribuito il diritto all'elezione di un numero complessivo di sindaci non superiore ad un terzo del totale. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi e può essere revocato solo per giusta causa. I sindaci scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Competenze

Il Collegio sindacale effettua un generale controllo sulla gestione: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio, in particolare, deve:

- convocare l'assemblea in caso di omissione o grave ritardo degli amministratori;
- convocare l'assemblea di propria iniziativa qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità per i quali vi sia urgenza di intervenire;
- indagare senza ritardo ed eventualmente convocare l'assemblea qualora i soci rappresentanti 1/20 dei voti facciano denuncia al Collegio medesimo di fatti ritenuti dagli stessi censurabili;

- denunciare al Tribunale le gravi irregolarità commesse dagli amministratori potenzialmente dannose per la società;
- redigere la relazione da allegare al bilancio dell'esercizio, indicando nella stessa gli eventuali fatti ritenuti censurabili denunciati da soci che non rappresentino il quorum previsto per le denunce;
- indicare nella relazione da allegare al bilancio dell'esercizio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, nonché acquisire informazioni dagli amministratori, anche di società controllate.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni dandone conto nel libro delle adunanze del collegio, sul quale devono annotarsi anche tutte le eventuali ispezioni effettuate secondo quanto precedentemente descritto. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza e vota a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea.

Il controllo contabile

Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, esclusivamente, se lo statuto ha espressamente previsto tale facoltà.

In alternativa la nomina, di competenza assembleare, sentito il collegio sindacale, può essere attribuita a:

- un revisore, ovvero ad una società di revisione iscritti all'albo dei Revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- una società di revisione, con le caratteristiche sopra riportate, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'incarico ha durata di tre esercizi: il soggetto cui è demandato il controllo contabile scade, in occasione dell'approvazione del bilancio inerente il terzo esercizio della carica.

L'incarico non può essere revocato se non per giusta causa. Adempimenti a carico del controllore:

- verificare, con periodicità almeno trimestrale, la regolarità della contabilità;

- verificare che il bilancio di esercizio e, ove presente, quello consolidato corrisponda alle scritture contabili nonché alle norme che li disciplinano;
- redigere e depositare un'apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio.

Il soggetto cui è demandato il controllo contabile da conto del proprio operato in apposito libro. Egli può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo; deve, infine, scambiare con tempestività le informazioni rilevanti con il collegio sindacale per l'espletamento dei rispettivi obblighi.

4.6.2 Il modello Srl

L'assemblea

Lo statuto individua le competenze proprie di assemblea ed amministratori, fermo restando che sono comunque di competenza assembleare, oltre alle materie che gli amministratori o almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto sottopongono all'assemblea medesima, le seguenti decisioni:

1. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
2. nomina degli amministratori;
3. nomina del collegio sindacale o del revisore;
4. modificazioni dell'atto costitutivo;
5. compimento di operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci.

Nelle cooperative c.d. "srl" lo strumento assembleare può non essere l'unico strumento di formazione della volontà dei soci. Qualora consentito dallo statuto e nei casi non esclusi per legge, i soci possono assumere le proprie decisioni mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto; in tal caso

la delibera si intende adottata nel caso in cui almeno il 50% dei voti dei soci aventi diritto al voto abbia dato parere favorevole.

Lo statuto deve individuare le modalità di convocazione, tali da garantire la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno. In mancanza di indicazioni statutarie, il Legislatore ha previsto lo strumento della lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima. Nessun esplicito obbligo è previsto in capo agli amministratori in merito alla convocazione dell'assemblea, fermo restando il compito attribuito allo statuto di precisare il soggetto al quale fa capo tale incombenza.

Le delibere possono essere regolarmente assunte anche in assenza di formale convocazione, ferma restando la presenza dell'intero capitale sociale.

La presenza degli amministratori e dei sindaci non è condizione essenziale per la validità delle delibere c.d. "totalitarie", purché gli stessi siano informati della riunione. Ulteriore condizione per la validità dell'adunanza totalitaria è che nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I soci rappresentanti 1/3 dei voti spettanti agli aventi diritto al voto possono richiedere la trattazione di determinate materie. Il Legislatore non ha quindi espressamente previsto un autonomo diritto dei soci alla convocazione dell'assemblea.

Nel caso lo statuto adotti lo strumento decisionale non assembleare, è possibile parlare esclusivamente di quorum deliberativo, pari al 50% degli aventi diritto al voto. Qualora, invece, la società adotti lo strumento assembleare i quorum costitutivi e deliberativi possono essere così riassunti:

Rispetto alla possibilità di attribuzione di voti plurimi a determinate categorie di soci e alle assemblee separate,

	QUORUM COSTITUTIVO	QUORUM DELIBERATIVO
<ul style="list-style-type: none"> • approvazione bilancio e distribuzione degli utili; • nomina degli Amministratori; • nomina del Collegio Sindacale o del Revisore; 	50% del numero dei voti spettanti ai soci	50% + 1 degli aventi diritto presenti, o legittimamente rappresentati,
<ul style="list-style-type: none"> • modificazioni dell'atto costitutivo; • compimento di operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale e i diritti dei soci 	50% del numero dei voti spettanti ai soci	50% del numero dei voti spettanti ai soci

valgono le norme indicate per la governance spa. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali ed a consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Ai componenti del CdA può essere statutariamente affidata l'amministrazione congiunta o disgiunta.

In merito alle modalità operative, è consentito che il CdA adotti le proprie decisioni per consultazione scritta, ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto. Con riferimento alla nomina, è previsto che questa avvenga con decisione dei soci assunta a maggioranza assoluta (si ritiene che tale quorum deliberativo sia necessario anche nel caso di nomina in ambito assembleare).

Ai possessori di strumenti finanziari può essere, dallo statuto, attribuito il diritto all'elezione di non oltre 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si sottolinea come, a differenza delle spa, mancano specifiche norme che regolamentano il funzionamento dell'organo, le procedure di sostituzione, la quantificazione dei compensi, la disciplina del divieto di concorrenza, revoca degli amministratori, etc. Mancando peraltro un riferimento espresso alle norme sulle spa, risulta, in concreto, non sempre pacifica l'applicazione per analogia di tali norme; si ritiene, quindi, opportuno, se non addirittura necessario, che lo statuto della società cooperativa srl regolamenti con precisione tali fattispecie. Gli amministratori devono adempiere i loro doveri, secondo quanto imposto dalla legge

e dallo statuto. Non sono responsabili gli amministratori che, esenti da colpa, hanno fatto constatare il proprio dissenso.

L'azione di responsabilità degli amministratori può essere esercitata da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità, la revoca degli amministratori destinatari dell'azione.

Responsabilità solidale con gli amministratori dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Risulta infine specificato che l'approvazione del bilancio dell'esercizio non esonera da responsabilità amministratori e sindaci.

Il Collegio Sindacale

Fatta salva diversa disposizione statutaria, il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio, è investito anche dei compiti di controllo contabile.

Il controllo contabile

Contrariamente a quanto evidenziato in materia di cooperative "spa", nelle società cooperative che adottano il modello di governance srl la nomina del soggetto cui attribuire il controllo contabile non è obbligatoria.

Tale obbligo scatta nel caso in cui:

- la cooperativa superi i limiti previsti per la nomina del collegio sindacale;
- lo statuto prevede che il controllo contabile sia attribuito ad un soggetto terzo distinto dal collegio sindacale.

COSTI ANNUALI

dati 2008

Voce di spesa	Euro
Diritto annuale C.C.I.A.A.	93,00
Contributo biennale per la revisione (annuale o biennale) in funzione del tipo e della dimensione della cooperativa	260,00 / 3.630,00
Deposito bilancio	30,00 / 125,00
Variazione cariche	45,00 / 155,00
Eventuale quota associativa ad Organizzazioni di rappresentanza	Min. 270,00
Contabilità	2.000,00 / 4.000,00
Totale costi per mantenimento	Min. 2.698,00

4.7 LA VIGILANZA

Le imprese cooperative, in aggiunta alle forme di vigilanza vigenti per tutte le tipologie di impresa, sono soggette ad una specifica forma di "controllo" disciplinato dal D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 che affida al Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico) l'espletamento della "vigilanza cooperativa", finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici.

Alle associazioni riconosciute del movimento cooperativo il Ministero delega l'esercizio della revisione per le cooperative associate, che viene effettuata esclusivamente a mezzo di revisori appositamente formati. Rimangono di competenza ministeriale le revisioni alle cooperative non aderenti ad alcuna centrale cooperativa e le ispezioni straordinarie, effettuate a mezzo di funzionari incaricati dallo stesso Ministero. La vigilanza ha, di norma, periodicità biennale, salvo alcune eccezioni sottoposte a revisione annuale:

- le cooperative sociali,
- le cooperative edilizie e loro consorzi iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie,
- le cooperative che detengano partecipazioni di controllo in s.r.l. e le cooperative con un fatturato superiore a € 22.523.684,69,
- le cooperative soggette all'obbligo di certificazione del bilancio (paragrafo successivo).

A fronte dell'obbligo di ispezione, le cooperative sono tenute al versamento di un contributo obbligatorio. L'ammontare di questo è determinato, di biennio in biennio, da un apposito Decreto Ministeriale.

Alla revisione la legge attribuisce la funzione di accertamento della natura mutualistica della cooperativa, anche attraverso la verifica della gestione amministrativo-contabile, dell'assenza di scopi di lucro e della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali o di altra natura. La revisione è altresì finalizzata a fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democraticità interna.

Al revisore spetta inoltre il controllo sulla sussistenza e sui presupposti del regolamento interno adottato, ai sensi della legge 142/2001 sul socio lavoratore.

4.8 CERTIFICAZIONE ANNUALE DI BILANCIO

Le cooperative che abbiano un valore della produzione superiore a € 60.000.000,00 o riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00 o prestiti da soci finanziatori superiori a € 2.000.000,00 o partecipazioni di controllo in Spa sono, inoltre, soggette all'obbligo di certificazione del bilancio.



5. LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA

Nate con funzioni di coordinamento del movimento cooperativo in espansione, le associazioni di rappresentanza hanno esteso negli anni il proprio ruolo di promotori della cooperazione, presentandosi quali organi di tutela e rappresentanza.

Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 ha previsto per le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo la possibilità di richiedere il riconoscimento al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Alle Associazioni di rappresentanza riconosciute (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop) il Decreto ha inoltre attribuito la competenza ad esercitare l'attività di vigilanza sulle proprie associate.

La Legge 59 del 31 gennaio 1992 ha attribuito alle Associazioni di rappresentanza riconosciute la gestione dei fondi mutualistici, a cui le cooperative e i consorzi aderenti devono devolvere il 3% degli utili annuali, al fine di sostenere il finanziamento di iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione e il patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Accanto a questi ruoli istituzionali le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno sviluppato negli anni la propria offerta di assistenza tecnica, amministrativa e legale alle associate.



6. FONTI DI FINANZIAMENTO

7.1 IL PRESTITO SOCIALE

Se previsto per statuto e disciplinato con apposito regolamento interno, i soci possono effettuare prestiti alla cooperativa, sia fruttiferi che infruttiferi.

Al fine di agevolare il ricorso a tale strumento è stato previsto un regime fiscale che prevede vantaggi per i soci (ritenuta alla fonte pari al 12,50% sugli interessi maturati) ma impone che:

1. i prestiti siano effettuati da persone fisiche;
2. gli interessi corrisposti non superino un tasso massimo pari al rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato del 2,50%;
3. i prestiti di ciascun socio non superino importi massimi stabiliti con decreto ministeriale (attualmente tali importi sono pari a circa € 30.000 per la generalità delle cooperative e € 60.000 per le cooperative agricole, edilizie di abitazione e di produzione e lavoro).

Gli interessi erogati per la cooperativa sono deducibili entro il limite del rendimento dei BPF aumentato dello 0,9%.

Soltanto nel caso di cooperative con più di 50 soci, è previsto un ulteriore limite di natura patrimoniale e cioè che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo (del quintuplo, se garantito) del patrimonio (capitale e riserve), aumentato del 50% della differenza tra il valore ICI degli immobili ed il loro valore netto contabile.

7.2 IL SOSTEGNO REGIONALE

Le forme di sostegno regionale, di seguito presentate, sono quelle attualmente attive e, pertanto sono soggette a variazione.

[LR 21/03 - art. 6 - Fondo di rotazione](#)

La norma prevede l'erogazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di sviluppo aziendale, tecnologico, commerciale, ambientale, per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, riservati alle imprese cooperative.

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato, erogato in parte con risorse a valere sul Fondo di rotazione e in parte con risorse messe a disposizione da alcune Banche convenzionate.

Il tasso di interesse è pari alla media tra il tasso applicato dal Fondo di rotazione (0,1% per le cooperative sociali; 0,5% per le altre cooperative) e quello applicato dalle banche (Euribor 6 mesi + 0,90 per le cooperative sociali; Euribor 6 mesi + 1,3 per le altre cooperative) ponderata in funzione dell'apporto del Fondo regionale (dal 30/11/06: il 70% per la sezione riservata alle cooperative sociali e il 50% per la sezione generale).

L'entità massima del finanziamento è pari all'80% della spesa ammessa (estendibile al 100% nel caso di progetti realizzati da cooperative sociali di tipo b per l'ampliamento delle possibilità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

L'importo minimo del finanziamento è di € 20.000, l'importo massimo è di € 250.000, per le cooperative sociali, e di € 350.000, per le altre cooperative.



A favore delle cooperative sociali è istituita, all'inizio di ogni esercizio, una riserva, pari alla metà delle risorse disponibili, che può essere utilizzata in via esclusiva da cooperative del settore fino al mese di giugno.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

[LR 21/03 - artt. 5 e 6](#)

[Sostegno alle cooperative di nuova costituzione](#)

Un'ulteriore agevolazione è prevista per le imprese cooperative e loro consorzi di nuova costituzione a sostegno di programmi di avvio o cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

L'agevolazione complessiva comprende:

- un contributo a fondo perduto a copertura delle spese di primo impianto (massimo di € 5.000).
- un finanziamento a tasso agevolato a copertura delle spese di investimento connesse all'avvio dell'attività, erogato in parte con risorse a valere sul Fondo di rotazione e in parte con risorse messe a disposizione da alcune banche convenzionate.

Il tasso di interesse è pari alla media tra il tasso applicato dal Fondo di rotazione (0,1% per le cooperative di tutti i settori) e quello applicato dalle banche, ponderato in funzione dell'apporto del Fondo regionale (l'80% per le cooperative di tutti i settori).

L'entità massima del finanziamento è pari al 100% della spesa ammessa.

L'importo minimo del finanziamento è di € 20.000, l'importo massimo di € 500.000.

[LR 22/06 - Fondo di rotazione per l'avvio di nuove attività imprenditoriali](#)

Ulteriori finanziamenti a tassi agevolati sono previsti per l'avvio di nuove attività imprenditoriali realizzate da:

- nuove imprese con forma societaria costituite per almeno 2/3 da giovani (da 18 a 35 anni compiuti) e/o da donne e/o da soggetti svantaggiati (la partecipazione di persone giuridiche deve essere limitata al massimo al 25% del capitale),
- nuove imprese operanti nei servizi di cura per l'infanzia,
- nuovi studi associati operanti in settori tecnico scientifici,
- imprese costituite a seguito di spin-off universitari o presso Incubatori di impresa.

L'agevolazione prevede finanziamenti a tasso agevolato, dell'importo minimo di € 15.000 e massimo di € 150.000.

Il finanziamento non può superare l'80% dell'investimento ammissibile.

Il finanziamento è concesso per il 70% a valere su risorse pubbliche (Fondo di rotazione) e per il 30% su risorse rese disponibili da Istituti di Credito convenzionati.

Il tasso di interesse è pari alla media ponderata del tasso applicato sul fondo di rotazione (0,1%) e di quello applicato dall'Istituto di credito convenzionato (massimo Euribor 6 mesi + 1,25).

La durata massima non può essere inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni. Il periodo massimo di preammortamento è di 2 anni.

A copertura dei finanziamenti viene richiesto il rilascio di garanzie personali o in altre forme.

La procedura è a sportello. In qualsiasi momento è dunque possibile inoltrare domanda.

LEGGI DI RIFERIMENTO

- Codice Civile artt. 2511 - 2545 octiesdecies - Titolo VI, Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperativa
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 21 - Norme per la cooperazione in Lombardia
- Legge 3 aprile 2001, n. 142 - Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali
- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 - Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118

Finito di stampare
gennaio 2008

Realizzato da
Consorzio Eureka
Consorzio Solco Como

Grafica
Lavori in Corso
Fotografie
studio Aleph 6
Alice Fattorini 14 e 29
studio Nodo 30 e 31
Carlo Pozzoni 5, 7, 10, 15, 21 e 25
Stampa
Grafica Raveglia

AVETE UN BUON PROGETTO? C'E' CHI PUO' AIUTARVI

CONFCOOPERATIVE COMO

via Martino Anzi 8, Como
tel. 031 3370179
fax 031 268387
como@confcooperative.it
www.como.confcooperative

CONSORZIO EUREKA

(cooperazione e terzo settore)
via Martino Anzi 8, Como
tel. 031 031 3370535
fax 031 268387
eureka.como@confcooperative.it
www.eureka.como.confcooperative

CONSORZIO SOLCO COMO

(cooperazione sociale)
via Martino Anzi 8, Como
tel. 031 307398
fax 031 306995
solco.como@confcooperative.it
www.solco.como.confcooperative

CONSORZIO ABITARE

(cooperazione edilizia)
via Martino Anzi 8, Como
tel. 031 306839
fax 031 268387
abitare.como@confcooperative.it
www.abitare.como.confcooperative

COMITATO TERRITORIALE COMASCO DI LEGACOOOP

via Masaccio 2/4, Como
tel. 031 591169
fax 031 524669
abitbria@tin.it
www.lombardia.legacoop.it

CENTRO SERVIZI

via Masaccio 2/4, Como
tel. 031 507180
fax 031 524669
info@ccscomo.com
www.lombardia.legacoop.it

PUNTO NUOVA IMPRESA

c/o Camera di Commercio di Como
via Parini, 16, Como
tel. 031/256.379
fax: 031/256.306
pni@co.camcom.it
www.co.camcom.it